

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 366-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 21 novembre 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sana'a il 3 marzo 1998

**d'iniziativa dei senatori PIANETTA, IANNUZZI, CASTAGNETTI,
GUZZANTI, FRAU e DELL'UTRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2002

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge, testo d’iniziativa dei senatori Pianetta ed altri e testo proposto dalla Commissione.	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge, d'iniziativa del senatore Pianetta e di altri senatori, riproduce il testo di un disegno di legge d'iniziativa governativa della scorsa legislatura - l'Atto Camera n. 6252, poi Atto Senato n. 4920 - che, dopo essere stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, non poté pervenire in tempo utile alla definitiva approvazione da parte dell'Assemblea del Senato.

Esso consta di quattro articoli. Come di consueto, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca invece le previsioni di spesa e l'indicazione delle coperture; sul punto, si è reso necessario intervenire in via emendativa nel senso di modificare la decorrenza della spesa e di denominarla in euro.

L'articolo 4 contiene, infine, la clausola dell'immediata entrata in vigore della legge,

in deroga all'ordinario termine previsto per la *vacatio legis*.

* * *

In una fase nella quale il dialogo interculturale e la reciproca conoscenza fra i popoli sembrano essere improvvisamente divenute per molti poco più che enunciazioni retoriche, iniziative come quelle prefigurate dall'Accordo possono concorrere efficacemente al rilancio di una concreta prospettiva di pace e di sviluppo per l'intera regione Medio-Orientale.

Sulla base degli elementi e delle considerazioni che precedono, la Commissione propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, come emendato per ciò che attiene alla quantificazione degli oneri finanziari.

PROVERA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

15 ottobre 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZOLLINI)

23 ottobre 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 venga riformulata nei seguenti termini: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 456.775 per l'anno 2003, in euro 441.975 per l'anno 2004 ed in euro 456.775 annui, a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 366

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sana'a il 3 marzo 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 875 milioni per l'anno 2001, in lire 850 milioni per l'anno 2002 e in lire 875 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico

Art. 2.

Identico

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in **euro 456.775** per l'anno **2003**, in **euro 441.975** per l'anno **2004** ed in **euro 456.775 annui**, a decorrere dal **2005**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2003-2005**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero **dell'economia e delle finanze** per l'anno **2003**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico

